

DEMETRIO MARZI



LA CANCELLERIA

DELLA

REPUBBLICA FIORENTINA

0458



ROCCA S. CASCIANO

LICINIO CAPPELLI, EDITORE

1910

audeant, vel presumant, aliquam pecunie quantitatem, vel aliquid aliud de predictis, seu contra predicta, exigere, petere, seu recipere, per viam depositi, vel alio quovis modo, etiam quocumque mandato dominorum Priorum precedente. Quicumque autem contra predicta, vel aliquod predictorum, aliquid solverit, seu dederit, perinde habeatur, et sit, ac si illud non dedisset, seu solvisset. Nec ex eo, vel ob id, quod sic dederit, seu solverit, intelligatur esse in aliquo liber, vel absolutus, ab eo quod dare, seu solvi, debebat, seu deberet, Comuni predicto, in toto, vel parte aliqua; et nichilominus illud quod sic dederit, seu solverit, nequeat repetere, quoquo modo, sed cedat luero Comuni predicto. Nullus quoque notarius, vel scriptor, possit, audeat, vel presummat, sub pena centum librarum f. p., et quotiens, scribere in aliquibus libris Communis, seu Camere predictae Armorum, vel aliis, aliquam ex dictis solutionibus, que fieret contra predicta, vel aliquod predictorum. Et insuper quod omnis pecunie quantitas, que, vigore quorumcumque Ordinamentorum dicti Communis, hactenus editorum, dari, seu solvi, deberet, seu posset, Camerariis Camere Armorum Palatii antedicti, pro ipso Comuni recipi, dari et solvi possit, et debeat, Camerariis Camere Communis predicti, pro ipso Comuni recipientibus, et non aliis quoquo modo; salvo, excepto, expresso et reservato, quod predicta, vel aliquod predictorum, non extendantur nec locum habeant, in aliquibus, seu ad aliquas, pecunie quantitates, que per Camerarios dumtaxat Camere Communis Florentie, presentes, vel futuros, possent, seu deberent, dari, seu solvi, Camerariis Camere Armorum predictae, presentibus, vel futuris, pro pastu leonis, seu pro cartis, et cera, et hiis similibus, aut alia quacumque ratione, vel causa, vigore aliquorum Statutorum, seu Ordinamentorum Communis predicti, factorum, vel in posterum fiendorum; que Statuta et Ordinamenta in sua maneant firmitate, non obstantibus antedictis. Et quod insuper Camerarii Camere Communis predicti, presentes, et qui pro tempore fuerint, possint, singulis duobus mensibus sui officij, dare et numerare dictis Camerariis Camere Armorum, qui pro tempore fuerint, usque in ducentos florenos de auro, sine retensione gabelle, pro fulcimentis dicte Camere et aliis eorum Offitio opportunis, quantum semel, seu pluries, et quotiens, deliberatum fuerit, per Officium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie, pro tempore existentium, una cum Officio duodecim Bonorum Virorum Communis predicti.

Item quod presentes domini Priores et Vexillifer iustitie, una cum Officio duodecim Bonorum Virorum dicti Communis, et due partes eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis, teneantur et debeant, vinculo iuramenti, infra quinque dies proximos a die approbationis presentis provisionis in Consilio domini Potestatis et Communis Florentie computandos eligere quatuor, vel plures, cives florentinos, populares et guelfos, quos et quot volent, semel, seu pluries, in Rationarios, et ad calculandum, seu revidendum, rationem et computum introituum et expensarum Camerariorum Camere Armorum predictae. Qui Rationarii et maior pars eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis, simul cum Iudice Rationum, possint revidere rationes predictas temporis retroacti, de quo revisa non sint, videlicet usque ad kalendas septembris presentis, et abinde retro; et super ipsis rationibus concludere, et residua, vel non residua, declarare, prout reperierint veritatem et iustitiam suadere. Et quod quicquid, et, prout declaraverint, seu terminaverint, in predictis et circa predicta ipsi Officiales, seu maior pars eorum, ut dictum est, pro veritate habeatur, et sit, et executioni mandetur, et mandari possit, et debeat, perinde, et ac si declaratum et terminatum fuisset per Opportuna Consilia dicti Populi et Communis. Que residua, ut predictur, declarata et in ea quantitate, que

declarata fuerint, dicti Camerarii teneantur, et debeant, dare et solvere Camerariis Camere dicti Communis, vel sibi ipsis retinere, et ad suos introitus scribere, et scribi facere, pro Comuni predicto, prout magis videbitur dominis Prioribus Artium et Vexillifero iustitie dicti Populi et Communis.

Item quod in futurum quilibet domini Priores et Vexillifer, qui pro tempore fuerint, vinculo iuramenti, teneantur et debeant infra primos decem dies sui officij, et possint, eisque liceat, semel et pluries, eligere quatuor cives populares florentinos, quos volent, ad revidendum et calculandum rationem et computum omnium introituum, seu pecuniarum et rerum, ad manus Camerariorum Camere Armorum Palatii predicti perventorum, tempore officij proximorum precessorum in Officio Prioratus et Vexilliferatus iustitie ipsorum eligentium, pretextu ipsius Camerariatus Officij et omnium et singulorum sumptuum et exituum ipsorum factorum tempore antedicto. Qui, seu maior pars eorum, aliis etiam absentibus et inrequisitis, simul cum Iudice rationum, possint, et teneantur, et debeant, infra viginti dies a die electionis eorum, sub pena centum librarum f. p., rationem ipsam revidere, seu calculare, et residua declarare, seu terminare, prout eis, ut dictum est, videbitur convenire, veritate considerata negocij. Et quod quicquid declaraverint, seu terminaverint, circa ea, vel aliquod ipsorum, pro veritate accipiantur, censeantur, et sit, et totaliter observetur, et executioni mandetur. Quodque residua ipsa, que declarabuntur, ut dictum est, habere possint, teneantur et debeant, dare et solvere, seu sibi retinere, in omnibus et per omnia, prout, et sicut supra de aliis residuis dictum fuit. Et quod ipsi Camerarii Camere Armorum teneantur, et debeant, deinceps in futurum, tempore introitus cuiuslibet Officij Prioratus Artium, facere, seu fieri facere, novos libros suorum introituum et expensarum, in quibus scribantur, et scribi debeant, rationes et eorum introitus et expense, que per ipsos fient tempore Prioratus eiusdem, ita quod ratio singulorum duorum mensium semper sit per se ab aliis separata. Et quod Iudex rationum dicti Communis presens, et qui pro tempore fuerit, teneatur, et debeat, predicta omnia in presenti provisione contenta, et declarationes ac terminos, que sequuntur, seu fient, secundum predicta, vel aliquod predictorum, observare, et observari facere, et executioni mandare..., pena... Quod Notarius Scriba Reformationum Communis Florentie reneatur, et debeat, pena decem librarum f. p., dominos Priores Artium et Vexilliferum iustitie Civitatis Florentie semper, infra primos quinque dies eorum Officij, de dicta electione fienda verbatenus informare et sollicitare; de quo stari debeat assertioni ipsorum, vel duorum ex eis, videlicet quod eos debite informaverit deponentium. Non obstantibus in predictis... aliquibus legibus... (Ivi, 39, cc. 21, 26 Approv. con 134 fave nere pel si e 38 bianche pel no; il giorno 15 nel Cons. del Comune con 97 si e 4 no; cf. sopra, p. 86).

18.

1355.

Rubrica dello Statuto del Capitano concernente l'elezione e imborsazione dell'Ufficio del Priore, Gonfaloniere e loro Notaio.

% RUBRICA De la electione e imborsazione de l'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia, dodici Buoni Huomini e Gonfalonieri de le compagnie del Popolo di Firenze.

Nell'anno Domini mille trecento cinquantuno, del mese di gennaio, per gli Consigli del Popolo e del Comune di Firenze solennemente fu ordinato in effetto come

← in tondo

di sotto si scrive, cioè che i magnifici huomini signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune predetto, consideranti che in alcune borse, ne le quali imborstate furono e messe le cedole, che contengono i nomi di quelli, che debbano essere assunti a' tre Officj infrascritti, cioè a l'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del Popolo e del Comune di Firenze, l'Officio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo e l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, sono sì poche cedole che senza grande spatio di tempo verranno a essere vòte, e che per le novità maximamente, le quali si apparecchiano, più agio è al presente d'intendere a la riformagione di detti Officj, che più oltra ritardare, e anche, consideranti, avuta la deliberatione intorno a le predette cose, cho' Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e cho' l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, providero, ordinaro, e stantiaro che, in nome del nostro Signore Gieso Cristo, a la nuova riformagione, scructinio e imborramento di detti tre Officj e di ciascuno d'essi si proceda, e procedere si possa, e debba, per lo modo, e per la forma, e per gli ordini infrascritti, e come e sì come di sotto si contiene, cioè. Im prima, che così per li Capitani di Parte Guelfa de la Città di Firenze, o vero la maggiore parte d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, cum quelli accresciuti, ovvero aggiunti, i quali vorranno avere seco per sé, di tutti e ciascuno cittadini popolani di Firenze e veri Guelfi, di buona opinione e fama, i quali idonei, buoni e sufficienti pensaranno agli Officj sopradetti, e per li Consoli, ovvero le Capitadini di ciascuna de le ventuna Arti, gli altri anche absenti e non richiesti, per sé spartitamente, dagli altri Consoli dell'altre Arti dell'Arti sopradette, e cum quelli aggiunti, o vero arroti, i quali de la sua Arte seco avere vorranno, di tutti e ciascuno popolani fiorentini e veri guelfi, huomini di buona opinione e fama, e d'essa tale Arte quelli, i quali idonei, e buoni, e sufficienti pensaranno agli offcj sopradetti, e anche per li Gonfalonieri de le compagnie del Popolo di Firenze, per sé, ovvero le due parti d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, di tutti e ciascuno cittadini popolani di Firenze e veri guelfi, di buona opinione e fama, i quali buoni, idonei e sufficienti pensaranno agli Officj sopradetti, si facciano, e fare si debbano, le nominagioni distintamente per li quartieri, e per li gonfaloni, de la Città predetta, e secondo il nome di ciascuno d'essi, i quali debbano essere nominati, il quale fosse d'alcuna de le quattordici Minori Arti de la Città di Firenze, ponendovi il nome di quella medesima Arte, de la quale fosse. Le quali nominagioni di detti cittadini popolani e guelfi, inscrite in forma puvica, ridutte per nomi propri d'essi, che debbano essere nominati, cho' pronomi, soprannomi, ovvero agnomi, ovvero nomi di padri d'essi e di ciascuno d'essi; e essi, i quali esse nominagioni avranno fatte e suggellate, per sé, ovvero per altri, ovvero altro, ovvero altri, per essi, ovvero per alcuno d'essi, dare, concedere e presentare sieno tenuti, e debbano, a l'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune, i quali debbano essere tenuti sotto gli detti suggelli ~~di~~ a tanto che daranno esse agli infrascritti notari. Le quali per certo scritture, ovvero nominagioni, così suggellate, essi signori Priori e Gonfalonieri, quando a loro parrà che si convenga, deno al Notaio de le Riformagioni di Consigli del Popolo e del Comune predetto, e al Notaio de l'Officio di signori Priori e Gonfaloniere predetti, e a ser Niccolò, Cancellieri del detto Comune; i quali tre Notari, ovvero due d'essi, avuti seco i Coadiutori, i quali vederanno che facciano bisogno a' sottoscritti, diligentemente e sollicitamente veggano, et esaminino le scritture, ovvero le nominagioni predette. E, se in alcuna d'esse reductioni, ovvero nominagioni, fatte per li Capitani de la Parte, ovvero

per li Consoli d'alcuna dell'Arti predette, troveranno alcuno nominato, ovvero descritto, il quale ne la reductione, ovvero nominagione fatta per li Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, descritti, o vero nominati non fosseno, esso tale così trovato, sieno tenuti, e debbano essi notari, o vero alcuno d'essi, descrivere ne la tale scrittura de la reductione, ovvero nominagione, fatta per li Gonfalonieri detti dinanzi, in quello quartiere e in quello gonfalone, nel quale, o vero del quale, troveranno esso essere stato, rapportato, come di sopra si contiene, e da capo ~~per~~ ^{che} signori Priori e Gonfaloniere predetti, ovvero le due parti d'essi, anche gli altri assenti e non richiesti, insieme cho' l'Officio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e cho' l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, possano, e a loro sia licito, una volta e più volte, e insievolmente, e partitamente, quando vorranno, tra kalende di marzo che seguirà, eleggere uno de le Capitadini, o vero Consoli, di ciascuna de le ventuna Arti de la Città di Firenze, e ottanta altri cittadini popolani e guelfi, i quali vorranno, huomini per certo provediti e discreti, cioè cinque per ciascuno e di ciascuno gonfalone de la Città di Firenze; si però che niuno d'essi Consoli, o vero d'ottanta cittadini, i quali debbano essere eletti, possano essere d'essa medesima casa, ovvero schiatta, cum alcuno di signori Priori e Gonfaloniere, Gonfalonieri, Dodici, Cinque Consiglieri de la Mercatantia, ovvero Proconsolo, detti dinanzi; e che d'essi tutti, come si predice che debbano essere eletti, non possa essere d'essa medesima casa e schiatta, se no uno. I quali tutti, a volontà d'essi Consoli, o vero d'ottanta cittadini, come detto è, raunati, e raunati della detta del detto Popolo, o vero de le due parti d'esse, come detto è, raunati, e raunati anche i Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e' dodici Buoni Huomini del Comune predetto, e' Cinque Consiglieri de l'Università di Mercatanti de la Città di Firenze, e il Proconsolo dell'Arte di Giudici e di Notari d'essa medesima Città; e anche nel palagio del detto Popolo raunati almeno undici di Gonfalonieri sopradetti, e otto de l'Officio di detti Dodici, e ottanta di tutti gli altri sopradetti; i quali tutti bastino essere presenti ne' detti numeri in tutte le infrascritte cose, che si debbano fare, gli altri anche absenti e non richiesti, morti, rivotati, o vero in qualunque modo impediti; e presenti anche quelli dell'Officio di signori Priori dell'Arti e Gonfalonieri di giustitia predetti, i quali vorranno essere presenti; e, avuti sei frati religiosi forestieri, i quali vorranno essi signori Priori e Gonfaloniere, o vero le due parti d'essi, una volta, o vero più; di quali tre letterati steno, e stare debbano, in alcuna parte del detto Palagio, insieme col Notaio de le Riformagioni de' Consigli del Popolo e del Comune predetto, ispartiti dagli altri, come predetto è, raunati; e gli altri debbano stare fra essi cittadini, come si dice, dinanzi raunati, si proceda al detto scruttinio per questo modo, cioè, che, fatti i brevi e tratti per sorte in quale quartiere, e anche in che gonfalone d'esso quartiere, si debba incominciare; e, ricevuto prima il corporale giuramento per uno di rettori de la Città di Firenze, o vero alcuno cavaliere, compagno d'esso, da essi, i quali saranno presenti al detto scruttinio, faccendo di bene e lealmente approvare e riprovare le persone, le quali in esso scruttinio si nomineranno, come utile crederanno, al buono stato del detto Popolo e Comune essere nominato, e essere letti debbano ordinatamente tutti e ciascuno nominati predetti d'esso tale quartiere, sopra il quale le sorte caderanno, come detto è, e così degli altri quartieri e gonfaloni successivamente. E uno nominato, o vero eletto, come detto è, innanzi che più oltra si proceda, tale nominato, o vero eletto, sia posto a segreto scruttinio fra' detti de l'Officio ~~dei~~ signori Priori e Gonfaloniere; e, gli altri raunando, come

di sopra si dice, raunati celebrando, in questo modo, cioè, che il Notaio de l'Of-
ficio di signori Priori e Gonfaloniere preletti, ovvero il suo Coadiutore, mettano in
uno di bossoli, che si debbano portare, come di sotto si dirà, per li detti tre frati,
i quali averanno a essere presenti, come detto è, fra essi raunati, o vero per al-
cuno di frati de la Camera dell'Arme del palagio del Popolo di Firenze, la cedola,
avolta, che contiene il nome di quello tale così eletto, o vero nominato, di-
chiarito, come di sopra si contiene. Ed inde, fatto il partito, acciò che qualunque
stima esso tale eletto, o vero nominato, essere buono, idoneo e sufficiente a' detti
Offici, dia la fava nera, e gli altri, che stimano altrimenti, la fava bianca. E
ciascuno d'essi frati, e ciascuno altro, al quale fosse commesso ricogliere esse fave,
con uno bossolo in mano, ricolgano nascostamente in mano da ciascuno d'essi signori
Priori e Gonfaloniere, e dagli altri, i quali si debbano raunare, insieme raunati,
come detto è, solamente una fava, e essa così ricevuta, metta ciascuno d'essi nel bos-
solo, il quale porterà in mano nascostamente e celatamente, sì che non si possa
vedere di che colore sarà essa fava. Le quali fave raccolte, come detto è, essi i quali
i detti bossoli porteranno, portino tostamente essi, e cho' le fave, la cedola in esse
essente diano, e dare debbano, a quelli tre frati, che sono insieme col Notaio de
le Riformazioni, come di sopra si contiene. I quali tre frati, incontinentemente e celat-
tamente, da essi portatori e da altri qualunque, insieme col detto Notaio, vòtino
i bossoli detti dinanzi, e, ispartite le fave nere da le bianche, le quali erano ne
bossoli detti dinanzi, e, annoverate ciascuna per sé, il detto Notaio de le Riforma-
zioni sia tenuto, e debba, il nome, il quale si troverà scritto ne la cedola trovata
in alcuno di detti bossoli sopradetti, scrivere in alcuno libro, ovvero quaderno, la
nominatione, ovvero la dichiarigione, come si conterrà ne la cedola detta dinanzi, e
subsequentemente, allato a esso nome, il quale così avarà scritto, o vero avarà appo
sé scritto, per sé, o vero per altri, sia tenuto per sé solo scrivere il novero de le
fave nere e il novero de le fave bianche, le quali trovate saranno ne' bossoli detti
dinanzi; e così si faccia, per ordine, di ciascuno nominati, in ciascuno quartiere e
ciascuno gonfalone, per sé e per ordine, per sorte del quartiere e gonfalone, per
sorte, come detto è, interverrà. E che i soprascritti tutti, e ciascuno, nominati,
letti e scrutinati, come detto è, i detti tre frati, i quali saranno chon esso Notaio,
sieno tenuti, e debbano, tale libro, ovvero quaderno, nel quale i predetti nomi e
noveri delle fave averà scritto esso Notaio, suggellare e fare suggellare del sug-
gello del Comune di Firenze e del Notaio predetto, e così suggellato, in luogo si-
curo fedelmente guardare, in fino a tanto che sarà da procedere a la predetta in-
saccagione. E che, per gli detti signori Priori dell'Arti e Gonfalonieri del detto
Popolo e Comune, e Gonfalonieri de le compagnie del Popolo, e dodici Buoni Huo-
mini del Comune predetto, o vero le due parti d'essi, come detto è, sieno eletti, e
possano essere eletti, e debbano, quattro cittadini fiorentini, popolani e guelfi, di
quali l'uno sia d'alcuna de le quattordici Minori Arti di Firenze, ma che de l'Arte
di Chiavarioli, e l'altro degli Scioperati, il quale non sia d'alcuna dell'Arti de la
Città predetta; e gli altri due d'alcune de le sette Maggiori Arti de la Città predetta.
E di quali che debbano essere eletti niuno sia, o vero possa essere, del novero di
presenti signori Priori e Gonfalonieri, e Gonfalonieri di Compagnie, o vero di dodici
Buoni Huomini del Comune predetto, o vero di consorti loro, o vero d'alcuno di

(1) Il testo latino ha: «... dum tamen de Arte Chiavatorum...»: pare, dunque, che almeno uno dovesse essere dell'Arte de' chiavarioli.

loro, ovvero d'essa casa, ovvero schiatta, per quattro cittadini, cioè uno per ciascuno
quartiere, così assunti, ovvero tre d'essi, gli altri anche absenti e non richiesti, rice-
vuto prima per lo Notaio predetto dagli altri corporale giuramento de l'officio suo
bene e lealmente fare, e di tenere segrete tutte le cose, le quali vederanno, ovvero
faranno, intorno a l'officio loro, ovvero de le cose che s'appertengono a lo scrutinio,
ovvero agl'imborsamenti predetti. E insieme cho' detti frati e il Notaio predetto, si
debbono raunare nel luogo di Frati Minori di Firenze, dove a loro parrà che si
convenga, e il detto libro, ovvero quaderno, disuggellare e diligentemente vedere et
esaminare quali di detti scrutini averà vinto per le due parti de' presenti a tale
scrutinio, a le fave nere e bianche, come detto è, e quelli, i quali così avere ot-
tenuto troveranno, segnare, ovvero farli scrivere per lo Notaio predetto. E che
tutti e ciascuno, quelli che saranno trovati avere vinto per le due parti di presenti
a lo scrutinio sopradetto, s'intendano essere stati, e essere, approvati, e idonei, e
buoni, e sufficienti a essi Offici, e ciascuno d'essi, e capaci d'essi, e di ciascuno d'essi,
e abili a essi. E da capo essi quattro, come si predice, i quali debbano essere
eletti, anche s'intendano essere stati, e essere rapportati, e scrupinati, e approvati,
e abili, e capaci, per tutto come di sopra; salvi sempre i divieti e vietamenti in-
frascritti. Sieno tenuti anche, e debbano, i detti quattro cittadini, ovvero tre d'essi,
come detto è, di detti, i quali così avere vinto troveranno, eleggere quelli prodi e
virtuosi huomini, i quali vorranno, e idonei pensaranno a l'Officio del Gonfalone-
riato de la giustizia del Popolo di Firenze, e quanti vorranno servata la equalità
di quartieri, e, avuto rispetto al novero degli altri che rimangono, i quali debbano
essere imborsati a l'Officio del Priorato, per imborsare al detto Officio del Gonfa-
lonerato. E essi, tutti distintamente, per li quartieri singolarmente, in singolari
cedole di carta di pecora, trascritti come scritti si troveranno, imborsare debbano
a l'Officio del Gonfalonerato predetto e mettere, ovvero far mettere, ne le borse, le
quali debbano essere segnate di fuori per l'Officio detto dinanzi, le quali debbano
essere quattro, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città predetta, segnare di
fuori, sì che chiarisca a quale di quartieri predetti servia ciascuna d'esse, sì che
ne la borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole,
che contengono i nomi di quelli d'esso Quartiere, e così degli altri quartieri suc-
cessivamente. E che tutti e ciascuno, quelli di detti ridotti, rapportati e scrup-
tinati, i nomi di quali, cho' pronomi, sopranoi, ovvero agnoui, descritti saranno
in alcuna, ovvero alcune, de le dette cedole, s'intendano essere stati nominati, e di-
putati, e abili a l'Officio, e d'esso medesimo officio capaci, e a esso Officio possano
essere tratti, e debbano, come di sotto si scrive, e, salvi sempre i divieti e vieta-
menti infrascritti. I quali così imborsati, sieno tenuti, e debbano, essi quattro cit-
tadini, ovvero tre d'essi, come detto è degli altri sopradetti, i quali averanno vinto
per le due parti di presenti a lo scrutinio, come detto è, scegliere e fare segnare,
per sé, tutti e ciascuno, che sono d'alcuna de le quattordici Minori Arti de la Città
di Firenze, dagli altri che non fosseno d'alcuna de le Minori Arti predette, distin-
tamente per quartieri de la Città. E essi, tutti e ciascuno, i quali non saranno
d'alcuna de le Minori Arti predette, distintamente per quartieri singolarmente, in
singolari cedole di carta di pecora, trascritti come di sopra, debbano imborsare a
l'Officio del Priorato dell'Arti del detto Popolo e Comune, e mettere, ovvero fare
mettere, ne le borse segnate di fuori per l'Officio detto dinanzi, e per sé ispartita-
mente, e che sieno d'alcuna de le sette Maggiori Arti de la Città di Firenze. Le
quali borse debbano essere quattro, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città

predetta, segnata di fuori, si che sia chiaro a quale di predetti quartieri diserva ciascuna d'esse. E si che ne la borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole di sopra proximo dette, che contengono i nomi di predetti huomini d'esso quartiere, e così degli altri quartieri, successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti, overo rapportati e scrutinati, i nomi di quali cho' pronomi, sopranoi, overo agnoui, descritti saranno ne le predette cedole, e ciascuna, overo alcuna, d'esse s'intendano essere stati nominati e deputati e habili a l'Officio del Priorato predetto, e capaci d'esso Officio, e a esso Officio possano essere tratti, e debbano, come di sotto scriverà; e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. E tutti gli altri e ciascuno sopradetti, che sono d'alcuna de le quattordici Minori Arti predette, distintamente, per quartieri singolarmente, in singolari cedole di carta di pecora, trascritti per snoi nomi, e pronomi, e sopranoi, overo agnoui, imborsare debbano a esso Officio del Priorato e mandare, overo far mandare, ne le borse, segnate di fuori per l'Officio detto dinanzi, e per quelli, che sono d'alcuna de le Minori Arti predette. Le quali borse anche debbano essere quattro, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città di Firenze, segnate di fuori, come di sopra fu detto delle altre; e si che ne la borsa segnata per lo quartiere di Santo Spirito si mettano tutte le cedole di sopra proximo dette, che contengono i nomi di predetti del quartiere detto dinanzi, e così degli altri quartieri successivamente. Questo da capo dichiarato, aggiunto et espresso, che, se di predetti de le dette Minori Arti, overo d'alcuna d'esse, scrutinati non si trovaseno avere vinto per le due parti di presenti al detto scrutinio tanti quanti paresse a essi quattro cittadini, overo a tre d'essi, come detto è, bastare a impiere il novero degli altri, i quali non fosseno d'alcuna de le dette Arti, i quali avesseno vinto ne lo scrutinio sopradetto, overo a esso novero aguagliando, secondo la forma da qui adietro osservata, cioè che in ciascuno Officio di Priorato almeno due debbano essere de le Minori Arti sopradette, overo d'alcuna, overo d'alcune d'esse; che allora sia licito a essi quattro cittadini, e a tre d'essi, come detto è, scegliere degli altri scrutinati, come detto è, che sono de le dette Minori Arti, overo d'alcuna d'esse, i quali non anno vinto per le due parti, come detto è, parrà che si convenga; e di quello, overo di quelli quartieri, e quali, e quanti, parrà loro che si convenga, overo vorranno, ma che non iscelgano, overo tollano, alcuno, overo alcuni, del quale, overo di quali alcuno altro d'esso medesimo quartiere, il quale non avesse vinto per le due parti, come detto è, e di detti electi, overo excetti, non fosse, più voci si trovasse avere avuto ne lo scrutinio sopradetto, ma digradatamente discendendo, infine che si abbi il novero opportuno; e che tutti, e ciascuno, quelli di detti ridutti, rapportati e scrutinati, i nomi di quali, cum pronomi, sopranoi, overo agnoui, descritti saranno in esse cedole, e ciascuna, overo alcuna, d'esse, s'intendano nominati e deputati essere stati, e per le due parti di presenti, al detto scrutinio avere vinto, e abili al detto Officio del Priorato, e capaci d'esso medesimo Officio, e a esso Officio possano essere tratti, e debbano, come di sotto si descriverà; e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti. E da capo siano avute quattro altre borse, una, cioè, per ciascuno quartiere de la Città di Firenze, segnate di fuori chiaramente, cioè ciascuna d'esse per uno di quartieri sopradetti, per riformare l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto. E che i detti quattro cittadini, overo tre d'essi, come detto è, tutti e ciascuno, ridutti, overo nominati, sopradetti, i quali nel detto scrutinio (cioè) vinceranno per le due parti di presenti a esso scrutinio, come detto è, transcripti, come di sopra,

singularmente, e in singolari cedole di carta di pecora, e distintamente per li quartieri, come di sopra detto è, sieno tenuti, e debbano esse cedole, distintamente per li quartieri, mettere, overo fare mettere, in esse quattro borse, cioè ne la borsa segnata di fuori per lo quartiere di Santo Spirito, le cedole predette, che contengono i nomi di tutti quelli del quartiere sopradetto, e così degli altri quartieri successivamente. E che tutti e ciascuno quelli di detti ridutti, overo riportati, e scrupinati, i nomi di quali, cho' pronomi, cognomi, overo agnoui, scritti saranno in alcuna, overo alcune, delle dette cedole, s'intendano essere stati nominati, overo deputati, e abili a esso Officio, di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, e d'esso medesimo Officio capaci, e a esso Officio possano essere tratti, e debbano, come di sotto si descrive, e, salvi sempre i divieti e vietamenti infrascritti.

Abbinsi, da capo, altre sedici borse, per imborsare l'Officio, overo quelli che debbano essere tratti a l'Officio di Gonfalonieri de le compagnie del Popolo di Firenze, quattro, cioè, per ciascuno quartiere de la Città predetta, si come per ciascuno d'essi quartieri sono i gonfalon segnati di fuori chiaramente ciascuna d'esse per lo gonfalone, al quale debba servire. E che i detti quattro cittadini, overo tre d'essi, come detto è, i sopra detti, tutti e ciascuno, ridutti, overo nominati e scrutinati, i quali nel detto scrutinio si troveranno avere vinto per le due parti di presenti a esso scrutinio, come detto è, transcripti, come di sopra, singolarmente, in singolari cedole di carta di pecora, e distintamente per quartieri, e per gonfalon, mettere, overo fare mettere, in esse sedici borse, cioè ne la borsa segnata per lo gonfalone de le Scale, del quartiere di Santo Spirito, tutte esse cedole, le quali contengono i nomi di quelli del gonfalone predetto, e così degli altri gonfalon successivamente. E che tutti, e ciascuno, quelli di detti ridutti, rapportati e scrupinati, i nomi di quali cho' pronomi, sopranoi, overo agnoui, descritti saranno in alcuna, overo alcune, de le dette cedole, s'intendano nominati, overo deputati, essere stati, e abili a l'Officio del Gonfalonariato de le compagnie del Popolo di Firenze, e d'esso medesimo Officio capaci, e a esso Officio possano, e debbano essere tratti, come di sotto si descriverà; e, salvi sempre i divieti e le vietazioni infrascritte. E che tutte le dette borse si mettano, e debbansi mettere, per li detti quattro cittadini, overo tre d'essi, in presentia di detti tre frati e del Notaio, ne la cassa di tre chiavi, la quale è ne la sagrestia di Frati Minori di Firenze, ne la quale sieno l'altre borse, che contengano le cedole, ne le quali sieno scritti i nomi degli imborsati agli Offici sopradetti, la quale debba essere serrata e tenuta come da qui adietro è usato. E che intorno a la tratta, vietamento, divieto, stracciamento, o rimissioni di loro, e di ciascuno d'essi, balia, podestà, e autorità, in tutte e per tutte, e quanto a tutte cose di sopra non expresse si osservi, si giudichi, e sia come è in quello modo, se essi tutti imborsati, overo che saranno imborsati, fosseno stati, e fosseno tratti legittimamente e solennemente agli offic detti dinanzi, per vigore, e secondo la forma de le provisioni, overo Ordinamenti, del detto Comune fatti nell'anno Domini mille trecento quarantotto, del mese d'agosto, che dispongono intorno a lo scrutinio e imborsamento, overo imbossolamento, che si debba fare di cittadini di Firenze agli offic detti dinanzi. E che tutti gli Statuti, Ordinamenti, provisioni, overo stantamenti, del detto Popolo e Comune, che anno luogo ne' predetti, i quali, per vigore del detto scrutinio del detto mese d'agosto, fatti e imborsati fuorono, overo, che si stendono a essi, in qualunque modo, per quello medesimo modo e forma abbiano luogo e servins in essi, come si predice, che s'imborsaranno. E ad essi e ciascuno d'essi si distendano in tutte e per tutte,

e quanto a tutte cose; e si ch'è predetti vietamenti non obstiano a' predetti, che saranno imborsati, i quali non obstavano, ovvero non si opponessero a' predetti già imborsati; salvo, espresso, e dichiarato, che de le predette borse novellamente, come si predice, che si debbano fare, ovvero che si debbano avere, come detto è, niuna tratta si possa fare, se no al postutto allora, e in quello caso, quando le borse vecchie, ne le quali sono imborsati i cittadini di Firenze a' detti officj, ovvero ad alcuni d' essi, ovvero ad alcuni, al tutto saranno vôte de le cedole, che sono in esse medesime; o vero quando intervenisse tutti quelli, i nomi di quali cum pronomi, soprannomi, o verò agnomi, d'essi, si trovassero scritti in tali cedole, che sono in esse borse, o vero alcuna d'esse, avere divieto, ovvero vietamento perpetuo da esso officio, al quale fosse tratto, ovvero essere assenti, sicondo gli ordinamenti, i quali dispongono d'essa absentia, ovvero fosse distenuto ne le pregioni del Comune, di ~~essa~~, ovvero, per qualunque altra ragione, ovvero avere divieto da alcuno d'essi officj, al quale fosse tratto, però che alcuno di loro, ovvero consorte d'alcuno di loro, o vero d'una medesima casa, ovvero schiatta, fosse, ovvero dovesse essere, per vigore de la tratta allora fatta, per quello medesimo tempo, ad alcuna tratta allora fatta in quel medesimo tempo ad alcuno di detti tre officj; ovvero però che esso, il quale così fosse tratto, soprastasse, ovvero dovesse soprastare, per vigore di tratta, ovvero di electione, allora fatta, ad alcuno reggimento, ovvero officio, d'alcuna terra di Contado, ovvero Distretto di Firenze, ovvero la quale per lo Comune di Firenze fosse tenuta, ovvero guardata, il quale Officio avesse accettato, ne' quali casi e ciascuno d'essi, a le borse del detto nuovo scrutinio, il quale si debba fare. E a fare la tratta d'esse borse e di ciascuna, ovvero d'alcuna, ovvero d'alcune d'esse borse, che venghano meno, si proceda, e procedere si possa, e non altrimenti, in qualunque modo, avuta sempre la ragione e servata l'ugualità di quartieri, Gonfalonieri e dell'Arti predette, come di sopra si contiene. Questo da capo aggiunto et espresso, che per lo tempo che debba venire, in niuno modo d'alcuna borsa vecchia, ovvero nuova, possa essere tratto ad alcuno di detti tre officj alcuno, il consorte del quale, ovvero che è d'una medesima casa, schiatta, ovvero casato, de la quale fosse esso, il quale così fosse tratto, fosse stato tratto, ovvero assunto, ad alcuno altro d'essi tre officj, per lo tempo, in tutto, ovvero in parte, concorrente col tempo, col quale advenisse essere tratto esso tale, il quale, come predetto è, sarà tratto. E che qualunque contra le predette cose fosse tratto, per non tratto in tutto sia avuto, e essa cedola si rimetta, e a la tratta d'un altro idoneo si proceda. E ch'è signori Priori e Gonfaloniere predetti, e le due parti d'essi, come detto è, gli altri anche absenti e non richiesti, insieme cho' l'Officio di Gonfalonieri de la Compagnie del Popolo, e cho' l'Officio di dodici Buoni Huomini del Comune predetto, possano, e a llozo sia licito, sieno tenuti, e debbano, fatto lo scrutinio sopradetto, quando vorranno, fra il detto tempo, procedere a l'imborsazione di notari cittadini, fiorentini e guelfi, quali vorranno, e sufficienti ~~esse~~, e idonei, presenteranno a l'Officio del Notariato di signori Priori dell'Arti e Gonfaloniere di giustitia del detto Popolo e Comune. E intorno a essa imborsazione, e modo di pervenire a essa, e intorno all'osservazione d'essa, fare e comporre, una volta, e più, e quante volte, quelle provisioni, le quali penseranno che si convengano, le quali fatte vagliano, e servinsi, in tutto e per tutto, si e come se fatti fosseno per gli Opportuni Consigli del detto Popolo e Comune. E intorno a le tratte d'essi notari, stracciamenti, rimessioni, vietamenti, divieti, officj, brivileggi, e altre qualunque cose, abbino luogo, e osservinsi gli Statuti e Ordinamenti d'esso

Comune, li quali, al presente, anno luogo negli altri imborsati al detto Officio negli anni Doimini mille trecento quarantotto, del mese d'agosto, ovvero, per vigore e sicondo la forma degli Ordinamenti del detto Comune, fatti del detto mese d'agosto. E gli altri divieti, ovvero vietamenti, agli altri che debbano essere imborsati non si oppongano, né opporre si possano, in qualunque modo. Salvo, espresso e dichiarato che a esse borse de' detti notari, come si predice, che si debbano fare, ovvero ad alcuna tratta d'esse borse, ovvero d'alcuna d'esse, la quale si debba fare, non si proceda né procedere si debba, ovvero possa, in qualunque modo, se non servata la solennità de le borse, ne le quali, al presente, sono imborsati i notari per lo detto Officio, e di ciascuno, ovvero d'alcuno di loro, e la ugualità di quartieri, cioè, quando esse borse vecchie, ovvero alcuna d'esse, fosse al tutto vóta di cedole, che, al presente, sono in essa medesima; ovvero, quando tutti quelli, i nomi di quali, soprannomi, ovvero pronomi, avessero divieto perpetuo da esso tale Officio, ovvero fosseno ritenuti ne le pregioni del Comune di Firenze ovvero per cagione d'essere d'lunghe da la Città, Contado, ovvero Distretto, di Firenze, si che non si potessero avere a termine convenevole, cioè il primo di che il suo Officio si debba incominciare. Ne' quali casi e ciascuno di quali, si possa procedere a trarre de le dette borse, le quali novellamente si faranno, servata sempre la ugualità di quartieri, al modo usato, e non altrimenti, in qualunque modo. Si che, mentre che in esse borse vecchie, ovvero alcuna d'esse, sarà alcuno notaio, il quale non abbia vietamento perpetuo, ovvero che non è ne le pregioni del detto Comune, come detto è, servata la ugualità di quartieri, faccisi la tratta d'esse borse vecchie, non de le nuove, non obstante altro divieto temporale. E che ciascuno tre anni, per lo tempo che debba venire presso a la fine d'essi tre anni, del mese di gennaio, febbraio, ovvero de l'altro d'essi due mesi, si facciano, e fare si debbano, le nominagioni, reductioni, scrutini, imborsazioni, insaccagioni, in tutto, e per tutto, e ad essi Officj, e ciascuno d'essi, per li modi, forme e tenori detti di sopra, come, e in che modo di sopra si contiene, de li scrupini, e de le imborsazioni, e de l'altre cose, che si debbano fare, in kalendi di marzo, che seguirà. E che in questi, e di questi, e intorno a questi, i quali così saranno imborsati, per vigore d'essi scrupini, i quali per lo tempo che debba venire si faranno, abbino luogo, e osservarsi, in tutti e per tutti, e quanto a tutti, Statuti, Ordinamenti e riformagioni, di Consigli del detto Popolo e Comune, le quali, e in che modo, e come, osservare si potranno, e doveranno, in essi, e appresso a essi, i quali debbano essere imborsati fra kalendi di marzo detto dinanzi. Si che sempre il vantaggio de le borse, ovvero di quelli i quali saranno imborsati, al tempo, che essi scrutini si faranno, per lo tempo, che debba venire, come detto è, si servi, e servare si debba. Né a la tratta de le nuove borse, le quali allora si faranno, si proceda, se no votate, ovvero venute meno esse borse, ovvero l'imborsati vecchi in quello modo, e come di sopra degli altri imborsati da qui adietro fo detto. Ivi, Stat., cod. 12, c. 93, libr. II, rubr. 5; cf. Stat. lat., cod. 9, c. 55; ved. sopra, p. 85).